



COMUNE DI PAU

PROVINCIA DI ORISTANO

“Paese dell’Ossidiana”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 Del Reg. Del.	DEL 20-02-2020
--------------------	----------------

Oggetto: Imposta unica municipale IMU - Conferma delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di febbraio alle ore 15:15 in Pau e nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione, con l'intervento dei signori:

SERRA DOTT. ING.FRANCESCHINO	P	FOIS MARIA RITA	P
FOIS DANILO	A	MELONI MANUELA	A
VALENTE DOTT.SSA ALESSIA	P	MARRAS DOTT. GIANFRANCO	P
SERRA ALDO	P	FRAU MARCO	A
FLORIS DOTT. LUIGI	P	SABA CRISTIAN	A
MELIS NICOLA	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assume la Presidenza il SERRA DOTT. ING.FRANCESCHINO – Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marcello Marco,, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97, c. 2°, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita gli stessi a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), all'articolo 1 comma 738 stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, **l'imposta unica comunale** di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); **l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.**"

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020):

- 748. "L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento".
- 749. "Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
- 750. "L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento".
- 751. "Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU".
- 752. "L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento".
- 753. "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento".
- 754. "Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento".
- 755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- Omissis
- Omissis
- 758. "Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993".
- 759. "Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - e) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - f) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

- h) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- j) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- k) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200".

760. "Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento".

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato differito al 31/03/2020.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 16/05/2014 con cui è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la componente IMU della IUC.

Osservato che la nuova normativa IMU prescrive:

- in materia di aliquota di base delle abitazioni principali classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze consente "....con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, ma ".... con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";

Ritenuto di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 ai sensi dell'art. 1 comma 749 della Legge n. 160/2019.

Considerato che l'ente intende confermare le aliquote IMU di cui alla Deliberazione del C.C. n. 2 del 28.03.2019 - Aliquote IMU per l'anno 2019 (come determinate dal C.C. con atto n.3 del 9/04/2015 determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2015).

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

Di confermare per l'anno 2020 le aliquote IMU nella seguente misura:

- Aliquota 2 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze, solo categoria A1, A8, A9;
- Aliquota 7,6 per mille per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili;
- Aliquota 4 per mille per gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, ovvero in uso gratuito a terzi.

Di stabilire per l'unità immobiliare solo categoria A/1, A/8, A/9 adibita da abitazione principale e la sua pertinenza, una detrazione pari a € 200,00.

Di trasmettere la presente deliberazione, al portale del federalismo fiscale (Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze), ai fini della pubblicazione ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 della Legge 214/2011;

Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione con esito uguale alla precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Fatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to SERRA DOTT. ING.FRANCESCHINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Marcello Marco.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale
- È stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
 - o Nell'Albo Pretorio On Line di questo comune (art. 32, c.1, della Legge n. 69 del 18.06.2009)
- Pau, 27-02-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Marcello Marco

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
☒ Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Marcello Marco

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 11-02-2020

Il Responsabile del servizio
F.to JessicaManias

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 11-02-2020

Il Responsabile del servizio
F.to JessicaManias

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pau, li 27-02-2020

Il Funzionario incaricato